



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Via Ottone Bacaredda, 47 - 09127 Cagliari
tel. 0702330801-831 - fax 0708001827
Indirizzo Internet: <http://www.cagliari.figc-sardegna.it>
E-mail segreteria: delegazione.cagliari@gmail.com
E-mail Attività di Base: attivitadibasecagliari@gmail.com

STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 COMUNICATO UFFICIALE N. 43 del 16 Aprile 2017

1 COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. MESSAGGIO AUGURALE DI PASQUA DEL PRESIDENTE LND

I miei più calorosi auguri di buona Pasqua, uniti a quelli del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, a tutte le Società dilettantistiche, ai propri dirigenti, tecnici e tesserati. L'augurio intende abbracciare anche coloro che stanno vivendo momenti drammatici come le conseguenze dei terremoti che, da otto mesi a questa parte, hanno devastato il Centro Italia. In alcune di queste realtà, il calcio – e lo sport in generale - hanno rappresentato uno scatto decisivo per smarcarsi dalla tragedia e segnare un gol di straordinaria importanza per provare a vincere il Campionato più difficile: quello della speranza e della ripartenza.

Prendo spunto da questo spirito di squadra, mosso da una volontà di rinascita, affinché sia di esempio per le nostre Rappresentative Regionali in campo ad aprile per la 56.a edizione del Torneo delle Regioni. Assaporare il gusto di queste splendide competizioni giovanili, che hanno scritto la storia agonistica della Lega Nazionale Dilettanti, significa non solo ricercare il risultato agonistico, ma soprattutto valorizzare aspetti come la socializzazione, il rispetto reciproco e l'unità di intenti, grazie ai quali si può creare una essenza di gruppo basilare per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Approssimandoci, inoltre, alla conclusione dei Campionati e, quindi, al momento topico della Stagione, colgo l'occasione per lanciare un appello. Anche a causa di recenti gravi episodi che hanno interessato il mondo del calcio, non dobbiamo permettere che il tema della violenza – dentro e fuori dal campo - continui ad avere risalto nelle cronache giornalistiche. La normale tensione agonistica non deve lasciare spazio ad altro. Chiedo, pertanto, massimo senso di responsabilità e di fair-play, in linea con i valori alla base della cultura sportiva e della formazione comportamentale che hanno sempre caratterizzato le attività dilettantistiche e giovanili.

Di nuovo, buona Pasqua a tutti!

Cosimo Sibilia

Agli auguri del Presidente Nazionale si uniscono quelli del Presidente Gianni Cadoni e del suo Consiglio Direttivo.

1.2. CIRCOLARE N° 60 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare n° 60 della Lega Nazionale Dilettanti, avente per oggetto: **“Novità in materia d'iscrizione al contributo del cinque per mille 2017”**.

2 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

2.1 1° TROFEO “CENZO SORO”- RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI ALLIEVI

Il Comitato Regionale Sardegna organizza il torneo a margine, al quale parteciperanno le Rappresentative Provinciali di Cagliari, Carbonia/Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia/Tempio, Oristano, Nuoro e Sassari.

Le rappresentative saranno formate da atleti nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

In occasione delle gare ufficiali, sarà consentito un massimo di sette sostituzioni per squadra, come da regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Trofeo si svolgerà secondo la formula di seguito riportata:

Andata Quarti di finale

20.04.2017 ore 17:00 – Comunale Nuovo Sant'Antioco	QF 1: Carbonia/Iglesias Vs Cagliari
18.04.2017 ore 17:00 – Comunale Barumini	QF 3: Medio Campidano Vs Oristano

Ritorno Quarti di finale

25.04.2017 ore 17:00 – Comunale Monastir	QF 1: Cagliari Vs Carbonia/Iglesias
27.04.2017 ore 17:00 – Centro Federale "Tino Carta"- Oristano	QF 3: Oristano Vs Medio Campidano

Accederanno alle **semifinali** le squadre di ciascun accoppiamento dei **quarti di finale** che, nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, passerà il turno la squadra che avrà realizzato il maggior numero di gol in trasferta.

In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e, persistendo parità, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.

1° maggio 2017-h.16,00 Andata Semifinali
10 maggio 2017-h 16,00 Ritorno Semifinali
(per ciascun accoppiamento, la rappresentativa che disputerà la gara di ritorno in casa verrà determinata tramite sorteggio)

SF 1: Vincente QF1 Vs Vincente QF2
SF 2: Vincente QF3 Vs Vincente QF4

Accederanno alla **finalissima** le squadre di ciascun accoppiamento di **semifinale** che, nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, passerà il turno la squadra che avrà realizzato il maggior numero di gol in trasferta.

In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e, persistendo parità, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.

20 maggio 2017 – ore 16,30

FINALISSIMA – Sede da definire

In caso di parità dopo i tempi regolamentari della gara di **finale**, si disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, secondo le norme vigenti.

1.3. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COM.UFF. N° 4 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2016/17)

Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;

- esaminata la rituale richiesta del calciatore giovane **SIDDI Nicolò**, nato il **18.12.2008** e tesserato a favore della Società **ASD Frassinetti Elmas** di Elmas ;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza e del tesseramento con numero di matricola "**2436122**" emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari

dispone lo svincolo in base al Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile e Scolastico (S.S. 2016/2017).

3 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Si comunica a tutte le società ed interessati che nel menù a tendina del sito della Delegazione, è stata inserita un'area riservata alle notizie relative alla Rappresentativa Provinciale di Cagliari. Al suo interno è stato allegato il file contenente le convocazioni per la gara di andata dei quarti di finale contro la Rappresentativa di Carbonia.

3.2 RINUNCIA AL CAMPIONATO ALLIEVI DI CALCIO A 11

La società Villasimius ha comunicato con documento pervenuto in data 07 Febbraio 2017, la propria rinuncia, con decorrenza immediata, al Campionato Allievi Provinciali, girone "A". Pertanto, le squadre che secondo il calendario gare avrebbero dovuto incontrare la squadra della Società Villasimius, nella relativa giornata di campionato, osserveranno un turno di riposo.

In base al comma 8 dell'art.53 delle N.O.I.F., e visto i problemi organizzativi e di numero di atleti, si irroga l'ammenda di euro 150,00 a carico della Società Villasimius.

Inoltre, in base all'art. 53, comma 4 delle NOIF tutte le gare ancora da disputare durante il girone di ritorno saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

3.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE NELLE ULTIME TRE GIORNATE

Si ricorda a tutte le società interessate che, in occasione degli ultimi **tre turni** di tutti i Campionati Provinciali, al fine di garantire la regolarità delle competizioni e la corretta e tempestiva adozione dei provvedimenti disciplinari previsti, non sarà concesso alcun tipo di posticipo rispetto al giorno di gara previsto da calendario.

La Delegazione si riserva di valutare singole richieste di carattere eccezionale, purché giustificate da serie e inderogabili motivazioni, che dovranno essere debitamente documentate.

Le stesse, in ogni caso, potranno essere prese in considerazione solo se relative a gare che non abbiano alcuna influenza sulla classifica per l'assegnazione del titolo sportivo o per la qualificazione alle fasi finali, ove previste.

3.4 RISULTATI GARE

ALLIEVI CAGLIARI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/04/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
ACCADEMIA DOLIANOVA	- SANT AVENDRACE	6 - 0	(1) ASSEMINI CALCIO	- FULGOR IMPERIAL	0 - 5
FERRINI CALCIO QUARTU	- LA PINETA	NPRA	(1) GERGEI	- CALCIO DECIMOPUTZU	2 - 3
GIGI RIVA	- SINNAI CALCIO A 11	4 - 1	ITALPIOMBO SANTA TERESA	- PULA	3 - 3
PGS CLUB SAN PAOLO	- S.M.KOLBE DUE ESSE ARR.TI	2 - 4	OMEGA CALCIO	- FUTURA CALCIO SALES	20.04.17
QUARTU 2000	- BURCERESE	0 - 0	P.G.S. AUDAX	- SILIQUA	0 - 4
VILLASIMIUS	- SANT ELENA QUARTU	VDGS	SENOBBI	- GIOVENTU ASSEMINI CALCIO	0 - 4

Riposa: ACCADEMIA CALCIO SARRABESE

RIPOSA: VIRTUS S.SPERATE 2002

(1) - disputata il 08/04/2017

GIOVANISSIMI CAGLIARI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/04/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 7 Giornata - R		
ATLETICO CAGLIARI	- EFFECIFERRINI	1 - 1
CAGLIARI CALCIO SPA	- OMEGA CALCIO	10 - 0
(1) ESSECI SIGMA CAGLIARI	- FERRINI CALCIO QUARTU	VDGS
(1) LA PALMA MONTEURPINU	- ASSEMINI CALCIO	5 - 0
(2) PGS CLUB SAN PAOLO	- LA PINETA	6 - 2
SELARGIUS CALCIO	- CUS CAGLIARI A.S.D.	5 - 2
(1) SIGMA CAGLIARI	- FRASSINETTI ELMAS	3 - 2
SPORTING SAN FRANCESCO	- FUTURA CALCIO SALES	1 - 1

(1) - disputata il 09/04/2017

(2) - disputata il 11/04/2017

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2017 - RECUPERO

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - R		
FULGOR IMPERIAL	- SPORTING MANDAS	1 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/04/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
ACCADEMIA CALCIOSARRABESE	- LA SALLE CALCIO	7 - 0	(1) ACCADEMIA DOLIANOVA	- FULGOR IMPERIAL	3 - 0
(1) ATLETICO CALCIO 2014	- FUTURA SOCCER CAGLIARI	2 - 1	ATLETICO FC SANLURI	- ITALPIOMBO SANTA TERESA	4 - 3
FRASSINETTI ELMAS	- PGS SAN PAOLO R.V.F.	5 - 0	CALCIO DECIMOPUTZU	- ISILI	7 - 1
GIOVENTU SARROCH	- SINNAI CALCIO A 11	5 - 2	SAN BIAGIO VILLASOR	- SPORTING MANDAS	0 - 0
(2) IS ARENAS	- MURAVERA	7 - 1	SENOBBI	- GIOVENTU ASSEMINI CALCIO	1 - 2
(2) PULA	- SPORTING VIGOR CAPOTERRA	0 - 0	SILIQUA	- DECIMO 07 ATLETICO	2 - 8
SAN PAOLO CALCIO	- FERRINI CALCIO QUARTU SE	5 - 7	VIRTUS S.SPERATE 2002	- DLF SERRAMANNA	7 - 0

(1) - disputata il 07/04/2017

(2) - disputata il 08/04/2017

(1) - disputata il 08/04/2017

4 ATTIVITA' DI BASE

4.1 TORNEO "ERMANNO CORTIS"

In allegato al presente Comunicato Ufficiale viene pubblicato il Notiziario n°5 del Torneo in epigrafe, contenente le notizie relative alla terza Tappa che si è svolta ad Assemini, mercoledì 12 aprile 2017, nonché della prossima tappa, che si svolgerà venerdì 21 aprile 2017 a Monastir.

4.2 PICCOLI AMICI

Ad integrazione di quanto precedentemente pubblicato, si comunica l'inserimento della società Padre Salvatore Melosu nel girone L del torneo in epigrafe. Si precisa che sarà onere della società contattare le altre squadre del girone per partecipare ai concentramenti da loro organizzati.

5 GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 12 aprile 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI CAGLIARI

GARE DEL 9/ 4/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 4/2017 VILLASIMIUS - SANT ELENA QUARTU

Il Giudice Sportivo,

- letto il referto arbitrale attestante che la gara a margine non ha potuto avere luogo per la mancata presentazione della società Villasimius;
- accertato che la stessa gara è stata regolarmente posta in calendario nell'ora e nel luogo indicati nel referto;

- considerato che la società Villasimius risulta rinunciataria;

- visti gli artt.53, punti 2 e 7; 55,punto 1 delle NN.OO.II; - visto l'art.17, punti 1 e 3 del C.G.S.;

delibera di infliggere alla Società Villasimius le seguenti sanzioni:

1)-punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0a3

2)-penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di euro 25,00 per 1° rinuncia;

GARE DEL 8/ 4/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MELONI MATTEO (ASSEMINI CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZEDDA NICOLA (GERGEI)

GARE DEL 9/ 4/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

VILLASIMIUS

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

VILLASIMIUS 1

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA

Euro 25,00 VILLASIMIUS

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SOLLAI ALESSIO (P.G.S. AUDAX)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ARESTI ALESSANDRO (P.G.S. AUDAX)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

LOI CLAUDIO (ACCADEMIA DOLIANOVA)

SOLINAS FRANCESCO (P.G.S. AUDAX)

FLORIS FRANCESCO (SINNAI CALCIO A 11)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOLU MATTIA (BURCERESE) DEDONI ANDREA (SILQUA)
SABA MATTEO ERALDO (SINNAI CALCIO A 11)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI CAGLIARI

GARE DEL 9/ 4/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 4/2017 ESSECI SIGMA CAGLIARI - FERRINI CALCIO QUARTU .B

Il Giudice Sportivo,

- letto il referto arbitrale attestante che la gara a margine non ha potuto avere luogo per la mancata presentazione della società Ferrini Calcio Quartu;

- accertato che la stessa gara è stata regolarmente posta in calendario nell'ora e nel luogo indicati nel referto;

- considerato che la società Ferrini Calcio Quartu risulta rinunciataria;

- visti gli artt.53, punti 2 e 7; 55,punto 1 delle NN.OO.II; - visto l'art.17, punti 1 e 3 del C.G.S.;

delibera di infliggere alla Società Ferrini Calcio Quartu seguenti sanzioni:

1)-punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0a3

2)-penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di euro 51,00 per 2° rinuncia;

GARE DEL 8/ 4/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MAGLIOCCHETTI DANILO (CUS CAGLIARI A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ERRIU AARON (FULGOR IMPERIAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUDDU MANUEL (CUS CAGLIARI A.S.D.) MISCALI LORENZO (EFFECIFERRINI)
TODDE LUDOVICO (MURAVERA)

GARE DEL 9/ 4/2017

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FERRINI CALCIO QUARTU

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FERRINI CALCIO QUARTU 1

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA

Euro 51,00 FERRINI CALCIO QUARTU

Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 20,00 PGS SAN PAOLO R.V.F.

Per intemperanze del pubblico nei confronti dell'operato del direttore di gara.

AMMONIZIONE E DIFFIDA

PGS SAN PAOLO R.V.F.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CASTA GIUSEPPE (ATLETICO FC SANLURI) PIRAS GABRIEL (DECIMO 07 ATLETICO)
SANNA MARCO (ITALPIOMBO SANTA TERESA) ZAITSEV YAROSLAV (PGS SAN PAOLO R.V.F.)

5.1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEI SIGNORI AGUS MAURO, CASU ANDREA, GHIANI FABIAN FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ POL. SEULO 2010

La Procura Federale deferiva a codesto Tribunale Federale Territoriale:

- 1) il sig. Andrea Casu, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Isili, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 10, comma 6 e 9 del CGS, per avere preso parte alla gara Seulo 2010 Senorbi del 07.05.2016, valida per il campionato Juniores Provinciale, al posto del calciatore Fabian Francesco Ghiani, tesserato per la società Seulo 2010, ma impossibilitato a partecipare alla gara in quanto infortunato;
- 2) il sig. Fabian Francesco Ghiani, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Seulo 2010, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 10, commi 6 e 9, del CGS, per avere fornito il proprio fattivo contributo a che il signor Mauro Agus, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Pol. Isili, partecipasse alla gara Seulo 2010 – Senorbi del 07.05.2016, valida per il campionato Juniores Provinciale, al suo posto, presentandosi all'appello negli spogliatoi prima della partita e consegnando al direttore di gara il proprio documento d'identità;
- 3) il sig. Mauro Agus, all'epoca dei fatti dirigente della società Seulo 2010:
 - a) per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 10, commi 6 e 9, del CGS, nonché dell'art. 61, comma 1, delle NOIF, per avere consentito, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, al signor Andrea Casu, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Pol. Isili, di prendere parte alla gara Senorbi – Seulo 2010 del 07.05.2016, valida per il campionato Juniores provinciale, al posto del calciatore Fabian Francesco Ghiani, tesserato per la società Seulo 2010 ma impossibilitato a partecipare alla gara in quanto infortunato;
 - b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato all'audizione disposta dal collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016, senza addurre alcun legittimo impedimento;
- 4) la società Pol. Seulo 2010, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al dirigente Mauro Agus e del proprio calciatore Fabian Francesco Ghiani, così come descritti ai punti 2 e 3 che precedono.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava l'udienza del 3 aprile 2017 per la trattazione del procedimento. Nella suddetta sede compariva il Procuratore Federale che insisteva nella sua richiesta e chiedeva che Andrea Casu venisse squalificato per anni due, Fabian Francesco Ghiani per anni due, Agus Mauro venisse inibito per anni due e mesi uno, mentre la società Seulo 2010 venisse sanzionata con un'ammenda di euro 450,00, con diffida.

Nel corso dell'udienza comparivano personalmente i calciatori Andrea Casu e Fabian Francesco Ghiani, unitamente al Presidente pro tempore della società Seulo 2010, mentre rimaneva assente il dirigente Mauro Agus.

I predetti due calciatori ammettevano rispettivamente: il Ghiani di aver preso parte all'appello pre-gara e di essersene poi dovuto andare a causa di sopravvenuti problemi di salute, che gli avevano impedito di prendere parte alla partita; il Casu, invece, di essersi recato in panchina, con indosso la maglia del calciatore Ghiani, ma di non aver comunque preso parte alla gara, vieppiù di essere impossibilitato a giocare a causa di un infortunio al ginocchio (documentato con certificazione medica).

Il Presidente pro tempore ribadiva quanto affermato dai suoi tesserati e chiedeva l'applicazione di sanzioni minime.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale disponeva la convocazione del direttore di gara e rinviava il procedimento per la relativa audizione all'udienza del 10 aprile 2017.

L'arbitro, nel corso della sua deposizione, affermava di non essersi accorto dello scambio di persone, di essere stato avvisato da un dirigente del Senorbi alla fine del primo tempo (dopo la rissa), di aver convocato il giocatore che vestiva la maglia n. 14, che inizialmente gli diceva di essere Ghiani, salvo poi andarsene dallo spogliatoio; di aver appreso della sua reale identità, in un secondo momento, dal dirigente Mauro Agus; in ogni caso, confermava che il calciatore era rimasto per tutto il tempo in panchina, testualmente "non ha preso parte alla gara, ma era in panchina".

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, esaminato il deferimento e sentite le parti, delibera quanto segue.

In primo luogo, mette conto evidenziare che sia pacificamente emersa la circostanza che il calciatore Andrea Casu si fosse recato sulla panchina del Seulo 2010 senza alcuna autorizzazione e che, per accedervi, avesse utilizzato la maglia n. 14 del giocatore Ghiani Fabian Francesco.

È parimenti emerso che il calciatore Ghiani non avesse partecipato alla gara, anche se in ordine alla sua presenza iniziale, nel corso dell'appello pre-gara, vi è una sostanziale incertezza, dal momento che il giocatore riferisce di aver risposto e poi essersene andato poco prima che la partita avesse inizio, mentre il direttore di gara ricorda che sin dall'inizio fosse presente il giocatore Casu, che, non aveva individuato sin da subito, per disattenzione e superficialità nello svolgimento dell'appello.

Ma ciò che rileva, ai fini della qualificazione normativa della fattispecie, è che Andrea Casu non aveva preso parte alla gara, era rimasto per tutto il tempo in panchina (seppure non autorizzato) e soprattutto che, a causa di un grave infortunio patito al ginocchio (documentato con certificazione medica versata in atti), il medesimo non avrebbe potuto fare ingresso in campo.

La suddetta impossibilità di natura oggettiva unita al fatto che il Casu racconta che quella giornata non avrebbe neppure indossato le scarpe da giuoco (tanto è vero che è pacificamente rimasto sempre in panchina), costituiscono gli elementi per poter ricondurre l'accaduto nell'alveo normativo di un ingresso di terzi non autorizzati all'interno della panchina ed escludere la possibilità che i due avessero organizzato uno stratagemma teso a permettere al giocatore Casu di prendere parte alla gara al suo posto.

Il fatto, come descritto e qualificato, non configura perciò la fattispecie astratta di cui all'art. 10, comma 6, perché non risulta provato che vi sia stata una partecipazione di calciatori sotto falso nome, perché Casu non poteva prendere parte alla gara, tanto che è rimasto per tutto il tempo in panchina, benché non autorizzato, a causa di un'impossibilità oggettiva a prendere parte al giuoco.

Conseguentemente non devono applicarsi le sanzioni previste per la suddetta fattispecie, ex art. 10, comma 9.

Con riferimento alla posizione del calciatore Casu ed alla sanzione più equa da comminargli, va evidenziata, da una parte, la sua consapevole ed antisportiva condotta di essersi recato in panchina senza autorizzazione (seppure senza l'intento di prendere parte alla gara) e, soprattutto, di aver negato al direttore di gara la sua reale identità; dall'altra, va però rimarcata la sua positiva azione di resipiscenza nel corso della sua audizione (peraltro evidenziata dallo stesso rappresentante della Procura), allorché ammetteva il fatto, raccontando di essere andato in panchina non autorizzato, rappresentando e documentando che non sarebbe potuto entrare in campo a seguito di un grave infortunio, seguito da un delicato intervento chirurgico al ginocchio.

Egli, pertanto, deve essere sanzionato con la squalifica per sei mesi, a seguito del suo ingresso e della sua permanenza in panchina, perché non autorizzato, e per aver tenuto una iniziale e scorretta condotta negli spogliatoi, consistita nel non aver subito ammesso al direttore di gara le sue generalità.

Per quanto concerne la posizione del calciatore Ghiani, pur sussistendo molteplici dubbi sul fatto che il medesimo abbia realmente preso parte all'appello pre-gara e che poi fosse dovuto andare via per sopravvenuti problemi di salute, emerge, per sua stessa ammissione, il fatto che lui sapeva che il Casu avrebbe utilizzato la sua maglia per potersi recare in panchina, benché non autorizzato, anche se consapevole che non sarebbe potuto scendere in campo per il grave infortunio documentato.

Per converso la sua condotta, nanti gli organi di giustizia sportiva, è sempre stata collaborativa, di talché, tenuto conto del complessivo quadro fattuale e del suo ruolo (certamente secondario rispetto a quello del Casu), la sanzione più equa è quella di una squalifica per tre mesi, per aver comunque contribuito a far entrare il Casu in panchina, così tenendo un comportamento contrario a correttezza, lealtà e sportività.

Diverse considerazioni occorre, invece, fare in relazione alla condotta del dirigente Mauro Agus: in primo luogo, è pacifico che il predetto vestisse la posizione di accompagnatore ufficiale del Seulo 2010 il giorno della gara in oggetto e che perciò avesse la responsabilità di chi entrava all'interno del recinto di giuoco; egli ben sapeva che il giocatore Casu era in panchina senza autorizzazione, avendo di fatto contribuito alla realizzazione dell'illecito sportivo, come su descritto, tanto è vero che è lui stesso ad ammettere la circostanza al direttore di gara, seppure in un secondo momento ed a seguito di reiterate insistenze.

Da ciò discende la sua grave responsabilità per quanto accaduto.

Ancora, integra un'ulteriore grave condotta antisportiva per chi ricopre la veste di dirigente e di tesserato, il suo successivo comportamento, posto in essere nella fase delle indagini, allorché non si recava nanti la Procura Federale, per rendere audizione, sebbene regolarmente convocato, non adducendo alcun legittimo impedimento.

La sanzione più equa per i suddetti fatti è quella di un anno di inibizione.

Da ultimo, è pacifica la responsabilità oggettiva della società Seulo 2010 nell'accaduto, come ricostruito e qualificato, in virtù delle condotte rispettivamente ascritte ai tesserati Agus Mauro e Ghiani Fabian Francesco, di talché è equo comminare l'ammenda di euro 450,00, ma senza diffida.

Per tutti questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, qualificato il fatto come descritto nella parte espositiva, commina al calciatore Casu Andrea la squalifica di mesi sei, al calciatore Ghiani Fabian Francesco la squalifica di mesi tre, al dirigente Agus Mauro l'inibizione per anni uno ed infine applica l'ammenda di euro 450,00 a carico della società Seulo 2010.

**IL SEGRETARIO AD INTERIM
A. Madau**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
A. Piras**

PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 13 APRILE 2017